



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice CONTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2009**

Completamento e razionalizzazione della categoria dei militari della riserva con inserimento dei militari ausiliari appartenenti alla riserva selezionata

ONOREVOLI SENATORI. - Con la riforma strutturale delle Forze armate a seguito del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 464, si evidenzia la necessità di rafforzare l'istituto della riserva.

I riferimenti normativi cui fa capo l'organizzazione della Riserva, allo stato attuale sono:

1) decreto-legge 28 novembre 1997, n. 464: «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) e h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

2) legge 14 novembre 2000, n. 331: «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»;

3) decreto-legge 8 maggio 2001, n. 215: «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;

4) decreto ministeriale 14 novembre 2004;

5) decreto-legge 28 novembre 2005, n. 253: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186»;

6) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;

7) decreto ministeriale 18 aprile 2006;

8) legge 3 maggio 1955, n. 370: «Conservazione del posto di lavoro ai richiamati alle armi»;

9) decreto ministeriale 14 novembre 2004;

10) decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 490: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

11) legge 12 novembre 1955, n. 1137: «Avanzamento degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

Oltre a leggi e decreti riguardanti essenzialmente i trattamenti economici e/o facenti capo a leggi finanziarie.

Il presente disegno di legge è emanato in considerazione della necessità di avere la disponibilità di un bacino di forza con elevata competenza e costantemente addestrato da cui attingere per il completamento delle Forze armate in caso di necessità, ottimizzando e razionalizzando l'impiego delle risorse.

Tale bacino sarà disponibile per richiami richiesti anche dalla Protezione civile per interventi causati da pubbliche calamità o altre emergenze. Il costo delle spese sarà relativo alla quantità di personale da richiamare e comunque troverà copertura nei fondi previsti per il richiamo dei militari della riserva in genere.

È ovvio che se tale fondo non sarà alimentato inevitabilmente le Forze armate interessate non potranno richiamare il personale da addestrare. Intendo dire che il presente disegno di legge prevede un sistema ottimale di creazione di un bacino cui le Forze armate possano attingere per le esigenze occasionali e di emergenza, ma che sarà la volontà del Governo a decidere di quale entità esso possa essere destinandone annualmente le risorse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Appartengono ai militari della riserva selezionata cittadini italiani, di ambo i sessi, che siano in possesso di spiccata professionalità e che diano ampio affidamento nella prestazione di opera nelle Forze armate.

2. La nomina e relativo grado è conferito previo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento che stabilisce anche il ruolo di assegnazione, relativamente alle esigenze annualmente rappresentate dalle rispettive Forze armate, sentito il parere tecnico dei rappresentanti di vertice dei singoli Corpi logistici per la nomina degli Ufficiali ad essi destinati.

### Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della difesa sentito il parere delle Commissioni della difesa e dei vertici delle Forze armate sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

*a)* le modalità per l'individuazione del periodo della ferma e della eventuale estensione nei limiti massimi previsti dalle vigenti leggi;

*b)* i requisiti fisici, attitudinali, culturali e di pregressa esperienza professionale richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per i militari chiamati o richiamati in servizio;

*c)* le necessità organiche della costituenda categoria relativamente alle esigenze addestrative della Forza armata ed alle esigenze di mantenimento della capacità operativa del personale della categoria stessa;

d) le modalità degli avanzamenti in conseguenza dei richiami e del servizio prestato, comunque non oltre il grado massimo di Tenente Colonnello saranno definiti con successivo decreto attuativo a firma del Ministro della difesa sentito il parere delle Commissioni della difesa.

### Art. 3.

1. I periodi di servizio prestati quale militare ausiliario della riserva selezionata sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Per gli ufficiali ausiliari della riserva selezionata che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino al 40 per cento e comunque non inferiore al 10 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

### Art. 4.

1. Gli Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa richiamati ai sensi della presente legge non debbono aver superato all'atto del primo richiamo il 45° anno di età sia per il servizio in Patria che all'estero, all'atto dell'arruolamento essi saranno sottoposti alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse, secondo le vigenti disposizioni in vigore per i militari in servizio permanente. I predetti militari potranno essere successivamente richiamati in servizio sino al 65° anno di età.

2. L'attribuzione del grado sarà definita in funzione dell'età, dei titoli e delle peculiari competenze ed esperienze. In particolare:

a) gli ufficiali alla prima chiamata possono essere arruolati con il grado di Tenente fino al grado di Maggiore in relazione ai titoli posseduti e valutati da parte della Commissione di cui all'articolo 1;

b) i marescialli alla prima chiamata, cittadini con titolo di studio minimo di 2° grado con particolari competenze, saranno arruolati con il grado di «Maresciallo». Gli avanzamenti in conseguenza dei richiami e del servizio prestato, sino al grado massimo di Tenente Colonnello e di 1° Maresciallo saranno definiti con successivo decreto attuativo a firma del Ministro sentito il parere delle Commissioni difesa;

c) i sergenti alla prima chiamata, cittadini con titolo di studio minimo di 1° grado con particolari competenze e spiccate esperienze nei settori di interesse della Forza armata a cui verrà attribuito il grado di «Sergente». Gli avanzamenti in conseguenza dei richiami e del servizio prestato; sino al grado massimo di Sergente Maggiore saranno emanati con successivo decreto attuativo a firma del Ministro sentito il parere delle Commissioni difesa;

d) militare di truppa alla prima chiamata, cittadini con titolo di studio minimo di 1° grado con particolari competenze di interesse della Forza armata a cui verrà attribuito il grado di «Caporale». Gli avanzamenti in conseguenza dei richiami e del servizio prestato, sino al grado massimo di Caporal Maggiore saranno valutati dopo il dodicesimo mese, ancorché non continuativo, da apposita commissione nominata dal Comandante di Corpo.

#### Art. 5.

1. Il personale da richiamare viene individuato e richiesto a cura dei Comandi inter-

medi (Comando brigata - Comando reggimento - Scuole).

2. Ogni Comandante dovrà mantenere addestrato un adeguato numero di militari in congedo della riserva.

#### Art. 6.

1. Ai militari della riserva selezionata si applicano i seguenti trattamenti:

*a)* per richiami addestrativi fino ad un massimo di giorni 15 per l'anno solare, essi non percepiranno alcun emolumento, fermo restando l'ammissione al vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, presso le strutture militari ed al riconoscimento di un indennizzo pari ad un terzo dell'indennità di missione spettante per il grado rivestito;

*b)* le spese di viaggio per il raggiungimento della sede di servizio all'atto della presentazione ed il rientro alla sede stanziata all'atto del fine ferma saranno rimborsate a cura della Amministrazione con spesa pari alla tariffa ferroviaria spettante;

*c)* il trattamento economico spettante al personale di cui al presente provvedimento è quello previsto dalla normativa vigente a partire dal 15° giorno dal richiamo. Fermo restando che tale trattamento sarà applicato anche in tutti i casi di richiamo per attività operative, dal primo giorno del richiamo.

#### Art. 7.

1. Il militare della riserva selezionato all'atto della chiamata avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro come stabilito dalla legge 3 maggio 1955, n. 370. Egli non potrà essere licenziato nel semestre successivo al rientro nella propria attività lavorativa.

2. Il militare della riserva selezionata potrà partecipare ai concorsi previsti per i pari grado della riserva.

## Art. 8.

1. I militari della riserva selezionata ed i loro congiunti sino al 2° grado possono accedere ai servizi prestati dal Policlinico militare anche se non si trovano nella contingente posizione di richiamo.

2. Il richiamo annuale per un periodo minimo di giorni quindici darà adito all'acquisizione di n. 20 (venti) crediti formativi professionali per i liberi professionisti le cui Associazioni prevedano obbligatoriamente tali acquisizioni.

3. Il militare della riserva selezionata potrà partecipare ai concorsi per arruolamento a nomina diretta banditi dal Ministero della difesa, con rinuncia al grado rivestito e previo accertamento della idoneità fisica prevista per i militari in servizio permanente effettivo sino al 45° anno di età.

Il Ministero della difesa all'atto del bando per l'arruolamento degli ufficiali a nomina diretta stabilirà una riserva obbligatoria di posti pari al 10 per cento dei posti complessivamente previsti, con minimo una unità.

